



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

ORDINANZA SINDACALE

N. *44* DEL 04/05/2020

OGGETTO: RIAPERTURA PARZIALE E STRAORDINARIA DEL “MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’” E STRAORDINARIA DEL “MERCATINO A KM 0”, NEL RISPETTO DELLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica e di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 /02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 01 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 04 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 08 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 09 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza emanata dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto datata 03/05/2020 pubblicata sul BUR Veneto n. 59 del 03/05/2020 che prevede che i mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, siano ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal Sindaco che ne stabiliscano le seguenti condizioni:

- a. nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;
- b. varchi di accesso separati da quelli di uscita;
- c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;
- d. rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 1;

ATTESO CHE l'allegato 1 a tale ordinanza regionale, detta "Misure per gli esercizi commerciali", come segue:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

DATO ATTO che per le attività svolte nell'ambito dei mercati territoriali locali, le suddette disposizioni verranno applicate ove compatibili;

CONSIDERATO che l'allegato 1 al DPCM del 26.04.2020, consente il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e fiori, piante, semi e fertilizzanti;

CONSIDERATE le faq pubblicate sul sito regionale che chiariscono che, nell'ambito del Mercato possano esercitare anche commercianti che vendono abbigliamento per bambini e prodotti florovivaistici, garden e simili, piante, sementi ecc.;

DATO ATTO CHE nel territorio comunale di San Pietro in Cariano Capoluogo, il venerdì mattina si svolge il "Mercato Settimanale del Venerdì" (Mercato di prodotti appartenenti alle categorie merceologiche alimentari, non alimentari e agricoli) ed il martedì pomeriggio si svolge il "Mercatino a Km 0" (Mercato di prodotti appartenenti alla categoria merceologica alimentare di prodotti agricoli);

RITENUTO pertanto di adottare, in attuazione all'Ordinanza suddetta, un "Piano del Mercato" (Allegato 1) per il Mercato Settimanale del Venerdì, che prevede la collocazione di massimo 14 banchi, così suddivisi:

- numero 8, per il settore merceologico alimentare (così come previsto dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 Registro Delibere del 18/04/2011);
- numero 2, per il settore merceologico non alimentare, per gli operatori a posto fisso che vendono abbigliamento/vestiti per bambini e prodotti florovivaistici, garden e simili, piante sementi, fiori e fertilizzanti ecc.;
- numero 4 produttori agricoli;

ATTESO che per il Mercatino a Km 0, si dispone l'applicazione del medesimo Regolamento e convenzione, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 Reg. Delib. del 23/05/2020 e da ultima deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2020 di modifica e integrazione di Regolamento e convenzione e l'osservanza al Piano del Mercato di cui all'allegato 2;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO il D. Lgs. del 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. del 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 50 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

VISTA la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18/05/2001 n. 228 e succ. mod. ed int.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1902 del 20/07/2001 come modificata con deliberazioni nn. 633 del 14/03/2003, 1028 del 16/04/2004 e 2113 del 02/08/2005;

VISTA la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO il D.M. 20/11/2007;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTA la L.R. 14 maggio 2013, n. 8: "Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO da ritenersi parte integrante del presente disposto,

ORDINA

1) La RIAPERTURA, in via straordinaria e parziale:

- del "**Mercato Settimanale del Venerdì**" che si svolge in San Pietro in Cariano Capoluogo il venerdì mattina, come da "Piano del Mercato" (Allegato 1) che prevede la collocazione di massimo 14 banchi, così suddivisi:

- numero 8, per il settore merceologico alimentare (così come previsto dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 Registro Delibere del 18/04/2011);

- numero 2, per il settore merceologico non alimentare, per gli operatori a posto fisso che vendono abbigliamento/vestiti per bambini e prodotti florovivaistici, garden e simili, piante sementi, fiori e fertilizzanti ecc.;

- numero 4 produttori agricoli;

con orario dalle ore **08:00 alle ore 12:30**

il venerdì, dal giorno 08 maggio 2020 al 17 maggio 2020;

2) La RIAPERTURA, in via straordinaria:

-del "**Mercatino a Km 0**" che si svolge in San Pietro in Cariano Capoluogo il martedì pomeriggio, con la distribuzione dei posteggi come da Regolamento e convenzione, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 Reg. Delib. del 23/05/2020 e da ultima deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2020, di modifica e integrazione di Regolamento e convenzione,

con orario dalle ore 13:00 alle ore 18:30

il martedì, dal giorno 12 maggio 2020 al 17 maggio 2020;

3) per il **Mercato Settimanale del Venerdì** il rispetto del "Piano del Mercato" (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) per il **Mercatino a Km 0** il rispetto del "Piano del Mercato" (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) che per il **Mercato Settimanale del Venerdì** siano osservate altresì le seguenti prescrizioni:

- gli operatori dovranno occupare il posteggio assegnato, come meglio indicato nella planimetria allegata (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-gli operatori dovranno rispettare il "Piano del Mercato" (Allegato 1) e farlo rispettare alla propria clientela, restando inteso, che l'inottemperanza alle prescrizioni previste, ovvero l'impossibilità di osservarle rigorosamente, comporterà l'emissione delle conseguenti sanzioni e l'impossibilità dello svolgimento e prosecuzione delle attività mercatali;

-che via Roma, via Cavalieri di Vittorio Veneto, e via Beethoven (parte), riservate in modalità ordinaria per la giornata del venerdì a uso MERCATO, siano utilizzate nel periodo straordinario nella mattina del venerdì, a parcheggio negli spazi consentiti;

-che a tutti gli operatori del Mercato in via straordinaria e parziale, sia inviata la presente a mezzo PEC;

-che la Polizia Locale predisponga i dovuti provvedimenti relativi alla circolazione stradale e divieto di sosta in area mercatale, collochi idonea segnaletica direzionale verso le aree adibite a parcheggio, indicazioni dell'entrata al mercato e dell'uscita dallo stesso, e, garantisca costantemente i controlli vertenti al rispetto del presente provvedimento e della relativa normativa nazionale e regionale;

-che la Protezione Civile o volontari o addetti alla sorveglianza (nel numero minimo di 3) collabori fattivamente con la Polizia Locale, rendendosi disponibile con almeno 3 operatori, durante la giornata di effettuazione del Mercato Settimanale del Venerdì, al fine di garantire il controllo degli accessi al mercato e delle uscite dallo stesso e di coloro che vi si recano;

-che, siano posizionate transenne all'entrata e all'uscita del mercato e in eventuali varchi e uso di nastri bianchi e rossi, al fine di garantire il controllo della zona mercatale per evitare assembramenti;

-che sia rispettato Piano comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 Registro Delibere del 18/04/2011 e riconosciuto con provvedimento del Dirigente della Struttura Regionale competente n. 177 dell'08/11/2012, per quanto compatibile e non in contrasto con la presente ordinanza;

-posto che l'area interessata dal Mercato in via straordinaria non dispone di collegamento all'impianto elettrico, che gli operatori del settore merceologico alimentare muniti di negozio mobile, rispettino il disposto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 in merito ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, ed in particolare l'art. 4 c. 1 lett. e), qui riportata in stralcio:

"...l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema è comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero.

Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate.

Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo;"

6) per il **Mercato Settimanale del Venerdì** e il **Mercatino a Km 0** il rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 1 all'ordinanza regionale datata 03/05/2020, che detta "Misure per gli esercizi commerciali", per quanto compatibili con l'attività mercatale:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

DISPONE

-la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line, ai fini della generale conoscenza e in adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42 c. 1 del D. Lgs 33/2013 ed altresì la sua trasmissione per porre in essere quanto di propria competenza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
- agli operatori del Mercato Settimanale del Venerdì;
- al Consorzio Veronatura gestore del Mercatino a Km 0;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in Cariano;
- alla Guardia di Finanza di Verona;
- alle associazioni di categoria;
- al Comando di Polizia Locale di San Pietro in Cariano;
- al Responsabile della Protezione Civile comunale;
- al Settore Commercio SUAP di San Pietro in Cariano;
- all'Area Tecnica 2 Settore Interventi Diretti e Manutenzioni Locale;
- al Settore Ecologia e Ambiente Locale;

-la presente ordinanza è valida fino al 17/05/2020, salvo eventuali proroghe qualora se ne ravvisasse la necessità.

AVVISA

Che ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.P.C.M. 08/03/2020 sopraccitato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e comunque dalla normativa vigente;

Che il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e/o revoca in riferimento all'andamento della situazione legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o all'adozione di provvedimenti di rango giuridico superiore da parte delle autorità nazionale o regionale di natura restrittiva;

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
(ZANTEDESCHI Ing. Gerardo)





COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

ALLEGATO 1

PIANO DEL MERCATO

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ

1) ACCESSO ED USCITA

Area mercatale straordinaria: via Beethoven compresa tra il n. civico 2 ed il n. civico 11 e n. 1 area a parcheggio posta in prossimità del n. civico 11.

L'accesso e il deflusso dei venditori e dei compratori all'area avviene esclusivamente da: via Beethoven.

Al fine di evitare assembramenti, l'accesso è presidiato e regolamentato prevedendo l'ingresso all'area mercatale di un massimo di n. 2 compratori per ogni banco presente.

I varchi di entrata dovranno essere separati da quelli di uscita, essere presidiati e regolamentati dai volontari/addetti alla sorveglianza e l'intero perimetro del mercato delimitato con transenne e/o nastro bianco e rosso.

Il personale addetto alla sorveglianza (almeno 3 operatori) dovrà essere in contatto radio o telefonico o visivo, dall'ingresso all'uscita, per il contingentamento del flusso degli avventori e per l'osservanza del rispetto della distanza sociale di almeno un metro (mt. 1).

2) DISPOSIZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi sono posizionati in via Beethoven, come indicato nella planimetria (allegato 3 all'ordinanza datata 04/05/2020) con il numero massimo di 14, così suddivisi:

- numero 8, per il settore merceologico alimentare (così come previsto dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 Registro Delibere del 18/04/2011);
- numero 2, per il settore merceologico non alimentare, per gli operatori a posto fisso che vendono abbigliamento/vestiti per bambini e prodotti florovivaistici, garden e simili, piante sementi, fiori e fertilizzanti ecc.;
- numero 4 produttori agricoli;

con orario dalle ore **08:00 alle ore 12:30**

il venerdì, dal giorno 08 maggio 2020 al 17 maggio 2020;

3) ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi saranno assegnati seguendo l'Ordine della graduatoria assegnatari posteggio fisso per il settore merceologico alimentare e per il settore merceologico non alimentare.

I posteggi del settore merceologico alimentare disponibili nel numero massimo del Piano saranno assegnati scorrendo la Graduatoria Precari alimentare;

I posteggi del settore merceologico non alimentare disponibili nel numero massimo del Piano saranno assegnati scorrendo la Graduatoria Precari non alimentare;

I posteggi dell'area produttori agricoli nel numero massimo del Piano saranno assegnati scorrendo la Graduatoria Precari produttori agricoli.

4) DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI

L'accesso all'area mercatale sarà consentita esclusivamente ai compratori muniti di guanti monouso e mascherina protettiva e, comunque, garantendo copertura di naso e bocca.

I venditori e, comunque ogni addetto alla vendita, dovranno indossare guanti monouso e mascherina protettiva e, comunque, garantire la copertura di naso e bocca.

5) NORME COMPORTAMENTALI

Tra venditore e compratore deve essere rispettata la distanza interpersonale minima di almeno un metro (mt. 1,00).

La merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore.

Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione.

Davanti ad ogni banco possono attendere, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro (mt. 1,00) non più di n. 2 persone.

L'accesso all'area mercatale durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti dai banchi presenti o che si devono recare presso le attività commerciali in esercizio presenti in via Beethoven.

Dovrà essere rispettato l'allegato 1 all'ordinanza regionale del 03 maggio 2020, dettante "Misure per gli esercizi commerciali", ove compatibili, come segue:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
- a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

- gli operatori dovranno occupare il posteggio assegnato, come meglio indicato nella planimetria allegata (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- gli operatori dovranno rispettare il Piano del Mercato e farlo rispettare alla propria clientela, restando inteso, che l'inottemperanza alle prescrizioni previste, ovvero l'impossibilità di osservarle rigorosamente, comporterà l'emissione delle conseguenti sanzioni e l'impossibilità dello svolgimento e prosecuzione delle attività mercatali;

- che sia rispettato Piano comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 Registro Delibere del 18/04/2011 e riconosciuto con provvedimento del Dirigente della Struttura Regionale competente n. 177 dell'08/11/2012, per quanto compatibile e non in contrasto con l'ordinanza datata 04/05/2020;

- posto che l'area interessata dal mercato in via straordinaria non dispone di collegamento all'impianto elettrico, che gli operatori del settore alimentare muniti di negozio mobile, rispettino il disposto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 in merito ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, ed in particolare l'art. 4 c. 1 lett. e), qui riportata in stralcio:

"...l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema è comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero.

Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate.

Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo;"

San Pietro in Cariano, 04/05/2020.


IL SINDACO
(ZANTEVESCHI Ing. Gerardo)



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

ALLEGATO 2
PIANO DEL MERCATO

MERCATINO A KM 0 IN GESTIONE A TERZI

1) ACCESSO ED USCITA

Area mercatale: Pacheggio pubblico posto all'intersezione tra via Chopin e via Barbassa.

Al fine di evitare assembramenti, l'accesso è presidiato e regolamentato prevedendo l'ingresso all'area mercatale di un massimo di n. 2 compratori per ogni banco presente.

I varchi di entrata dovranno essere separati da quelli di uscita, essere presidiati e regolamentati dai volontari/addetti alla sorveglianza e l'intero perimetro del mercato delimitato con transenne e/o nastro bianco e rosso.

Il personale addetto alla sorveglianza nel numero minimo di 2, dovrà essere in contatto radio o telefonico o visivo, dall'ingresso all'uscita, per il contingentamento del flusso degli avventori e per l'osservanza del rispetto della distanza sociale di almeno un metro (mt. 1).

2) DISPOSIZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi dovranno essere occupati come da Regolamento e convenzione, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 Reg. Delib. del 23/05/2020 e da ultima deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2020, di Modifica/integrazione del Regolamento e convenzione.

Alla deliberazione di Consiglio Comunale è allegata la planimetria dell'area mercatale, a cui si fa rimando.

3) ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi verranno assegnati dall'Ente gestore del servizio.

4) DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI

L'accesso all'area mercatale sarà consentita esclusivamente ai compratori muniti di guanti monouso e mascherina protettiva e, comunque, garantendo copertura di naso e bocca.

I venditori e, comunque ogni addetto alla vendita, dovranno indossare guanti monouso e mascherina protettiva e, comunque, garantire la copertura di naso e bocca.

5) NORME COMPORTAMENTALI

Tra venditore e compratore deve essere rispettata la distanza interpersonale minima di almeno un metro (mt. 1,00).

La merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore.

Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione.

Davanti ad ogni banco possono attendere, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro (mt. 1,00) non più di n. 2 persone.

L'accesso all'area mercatale durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti dai banchi presenti.

Dovrà essere rispettato l'allegato 1 all'ordinanza regionale del 03 maggio 2020, dettante "Misure per gli esercizi commerciali", ove compatibili, come segue:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

Gli operatori dovranno rispettare il Piano del Mercato e farlo rispettare alla propria clientela, restando inteso, che l'inottemperanza alle prescrizioni previste, ovvero l'impossibilità di osservarle rigorosamente, comporterà l'emissione delle conseguenti sanzioni e l'impossibilità dello svolgimento e prosecuzione delle attività mercatali.

Che il soggetto gestore e gli operatori esercenti rispettino il Regolamento e la convenzione, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 Reg. Delib. del 23/05/2020 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2020, di modifica e integrazione di Regolamento e convenzione.

San Pietro in Cariano, 04/05/2020.


IL SINDACO
(ZANTEDESCHI Ing. Gerardo)

PLANIMETRIA MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ STRAORDINARIO E PARZIALE



LEGENDA RIFERIMENTO N° POSTEGGI MERCATO ORDINARIO

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| ① POSTEGGIO 25. | ⑧ POSTEGGIO 44. |
| ② POSTEGGIO 24. | ⑨ POSTEGGIO PRECARIO SETT. AL. |
| ③ POSTEGGIO 22. | ⑩ POSTEGGIO PRECARIO SETT. AL. |
| ④ POSTEGGIO 14. | ⑪ POSTEGGIO PRODUTTORI AGRICOLI. |
| ⑤ POSTEGGIO 23. | ⑫ POSTEGGIO PRODUTTORI AGRICOLI. |
| ⑥ POSTEGGIO 13. | ⑬ POSTEGGIO PRODUTTORI AGRICOLI. |
| ⑦ POSTEGGIO 28. | ⑭ POSTEGGIO PRODUTTORI AGRICOLI. |

[Handwritten signature]